

Rigenerazione urbana: le Regioni in cui è possibile derogare al DM 1444/1968

11 Aprile 2024

Il contenuto che stai visualizzando è riservato agli associati ANCE.

Uno dei principali problemi che si frappongono ad una realizzazione diffusa ed agevole degli interventi di rigenerazione del patrimonio edilizio esistente, soprattutto mediante demolizione e ricostruzione, è rappresentato dal rispetto delle disposizioni sugli standard urbanistici (rapporti fra insediamenti e spazi/immobili pubblici o per attività di interesse generale) ed edilizi (limiti inderogabili di densità edilizia, altezza, distanza fra edifici) contenute nel DM 1444/1968.

Gli interventi di “sostituzione edilizia” si inseriscono generalmente in un contesto urbano consolidato che, soprattutto in presenza di aumenti di volumetria, rende difficile il rispetto di limiti di densità, distanza o di altezza, così come il reperimento di aree da destinare a standard urbanistici.

In questo scenario si colloca l’articolo 2-bis del Dpr 380/2001 (Tu edilizia) – inserito dalla Legge 98/2013 di conversione del DL 69/2013 e successivamente integrato e modificato dai DL 32/2019 e 76/2020 – che prevede la possibilità per le Regioni di introdurre disposizioni derogatorie al DM 1444/1968.

L’Ance ha aggiornato il dossier che raccoglie le disposizioni regionali adottate in attuazione dell’art. 2-bis del TU Edilizia in particolare con le novità normative introdotte in Abruzzo, Calabria, Campania e Puglia. Ad oggi, sono 17 le Regioni che hanno dato attuazione a tale norma.

Allegati

[Dossier_ART_2_BIS_agg_aprile_2024](#)

[Apri](#)